

Regolamento di Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Disposizioni preliminari

Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono definite dalla Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8 e dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della suddetta legge.

Articolo 1

Modalità di convocazione e Validità delle sedute

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge Regionale 8/1998, si svolge in seduta ordinaria o straordinaria. Il Consiglio è convocato in via ordinaria ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, e in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri o del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è disposta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vicepresidente o dal Consigliere da esso delegato.
2. La convocazione è effettuata in forma scritta, anche in modalità telematica, e deve essere comunicata ai consiglieri, presso il domicilio da essi eletto, con un preavviso di cinque giorni e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, riportando l'indicazione del motivo che determina l'urgenza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La documentazione inerente ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno è messa a disposizione dei Consiglieri almeno due giorni prima della seduta.
4. L'avviso di convocazione è altresì inviato, per conoscenza, ai Dirigenti e ai Funzionari incaricati di posizione organizzativa.
5. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Le sedute - qualora il Presidente ne accerti la necessità o lo ritenga opportuno - possono essere validamente tenute in audio e/o in videoconferenza, a condizione che possano essere identificate le persone legittimate a partecipare e che queste possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In presenza di questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
7. È dovere dei Consiglieri partecipare alle adunanze salvo eccezionali e giustificati impedimenti da comunicare tempestivamente al Presidente o alla Segreteria di Direzione.

Articolo 2

Svolgimento delle sedute

1. Il Presidente presiede le riunioni, dirige la discussione, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama i risultati.
2. Il Presidente, aperta la seduta ed accertata la presenza del numero legale, ne dichiara la validità. La seduta, di regola, ha inizio con la lettura del verbale della seduta precedente, salvo che il Consiglio di Amministrazione non lo consideri già letto. Se il numero legale non è raggiunto, la stessa viene rinviata ad altra data e ne è steso verbale con indicazione degli intervenuti.

3. In caso del venir meno del numero legale in corso di seduta su un punto dell'ordine del giorno, il Presidente passa al punto successivo e, in caso di perdurante mancanza del numero legale, la seduta viene sciolta.
4. Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore con funzioni di Segretario; in caso di assenza o impedimento lo sostituisce un Dirigente o un Funzionario delegato dal Direttore. Il Segretario provvede alla redazione dei processi verbali delle adunanze, ne dà lettura all'assemblea, effettua l'appello nominale, concorre al regolare andamento dei lavori, secondo le disposizioni del Presidente.
5. La discussione delle materie all'ordine del giorno è aperta dal Presidente che illustra l'argomento o la proposta di delibera.
6. Le sedute del Consiglio si tengono di norma fino all'esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Qualora ciò risulti impossibile viene disposto, su proposta del Presidente, il rinvio alla seduta successiva.
7. Gli argomenti vengono di norma discussi secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di modificare detto ordine, su proposta del Presidente e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Il Consiglio di Amministrazione non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, salvo che l'unanimità dei presenti non disponga all'inizio della seduta l'integrazione dell'ordine del giorno.
9. I Consiglieri che intervengono nella discussione devono attenersi all'argomento dell'ordine del giorno e possono emendare le proposte di delibera illustrando le modifiche nel corso dell'intervento.
10. Terminati gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione, ricapitola i punti salienti ed accetta le iscrizioni a parlare per le eventuali dichiarazioni di voto.
11. Una volta effettuate le dichiarazioni di voto, il Presidente dichiara il passaggio alla votazione. Ogni Consigliere può chiedere la parola per illustrare le ragioni del suo voto.
12. Quando è iniziata la votazione non è più consentito effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.
13. Ove, successivamente alla convocazione, sorga la necessità di sottoporre al Consiglio nuove proposte con carattere d'urgenza e non vi sia opposizione da parte di almeno i due terzi dei Consiglieri presenti, si fa luogo alla relazione, alla discussione e alla votazione con conseguente deliberazione.

Articolo 3

Diritto di iniziativa dei Consiglieri

1. In ciascuna seduta del Consiglio, la fase iniziale può essere dedicata all'esame di *interrogazioni* e/o *mozioni* presentate dai Consiglieri, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.
2. L'*interrogazione* consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente sugli estremi di veridicità di un fatto, sulla sua conoscenza, su eventuali iniziative del Presidente tese a portare a conoscenza del Consiglio eventuali documenti o notizie, o comunque per ottenere informazioni sull'attività dell'ESU.
3. L'interrogazione, in forma orale o scritta, è presentata al Presidente dall'interrogante in apertura della seduta del Consiglio; il Presidente dà risposta nella seduta stessa o, al più tardi, nella seduta immediatamente successiva.

4. Dopo la risposta del Presidente alle interrogazioni, i Consiglieri che le hanno presentate possono intervenire per dichiarare se si ritengono o meno soddisfatti.
5. Ciascun Consigliere può presentare *mozioni* volte a promuovere deliberazioni del Consiglio su un determinato argomento:
 - a) La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente, firmata da almeno tre Consiglieri e riportare con precisione il testo che si vuole portare al voto del Consiglio;
 - b) Il Presidente dispone che l'eventuale illustrazione, discussione, votazione della mozione avvenga nella prima seduta successiva del Consiglio;
 - c) Ciascun Consigliere ha diritto ad un breve intervento per dichiarare se è favorevole o meno all'approvazione della mozione.
6. Il Presidente rinvia alla seduta successiva le interrogazioni e le mozioni non trattate e definite.

Articolo 4 **Della direzione della discussione**

1. Il Presidente dirige la discussione, vi interviene per esprimere lo stato, per stabilire il punto della questione e per ricondurvi gli oratori che se ne allontanano.
2. Quando intende esporre la propria opinione, entrando nel merito della questione, i suoi diritti di intervento sono regolati dalle norme del successivo art. 5.
3. Spetta al Presidente richiamare i Consiglieri al Regolamento in caso di inosservanza di quanto in esso prescritto. Qualora dovesse ripetersi il richiamo, spetta al Presidente decidere se togliere la parola sull'argomento.
4. In ogni altro caso di contestazione sulla conformità al Regolamento di quanto deciso dal Presidente, si pronuncia il Consiglio, senza discussione, su proposta di qualunque Consigliere.

Articolo 5 **Degli interventi nella discussione**

1. Nessuno può prendere la parola senza averne ottenuto la facoltà dal Presidente, il quale la concede secondo l'ordine della richiesta, salvo il successivo art. 6.
2. Nessun Consigliere può essere interrotto nel suo discorso purché non si tratti di un richiamo al Regolamento.
3. Ogni Consigliere parla dal proprio posto; il discorso è sempre diretto al Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti esposti dagli altri membri. I dialoghi, le divagazioni in osservazioni su questioni che non abbiano attinenza allo scopo della deliberazione e i contraddittori non sono ammessi.

Articolo 6 **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. Le questioni pregiudiziali e sospensive, nonché gli incidenti di rito hanno sempre la precedenza nella discussione delle proposizioni a cui si riferiscono, ma devono essere proposte prima che sia iniziata la trattazione; se manifestate durante la trattazione decide il Consiglio sulla loro ammissibilità senza discussione.
2. Nella discussione delle questioni in oggetto, ha la parola un oratore a favore ed uno contro la proposta, nei limiti di cinque minuti ciascuno.
3. Quanto stabilito sopra si applica anche per le mozioni d'ordine.

Articolo 7 **Votazioni**

1. Per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza dei componenti.
2. Le votazioni hanno luogo con le modalità previste dalla Legge Regionale n. 8 del 1998.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale, salvo quando si tratti di delibere su questioni che comportino giudizi e valutazioni su persone fisiche, nel qual caso si svolgono a scrutinio segreto.
4. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo in un'urna le schede appositamente predisposte. Il Presidente, con l'assistenza del Segretario, procede al loro spoglio, accertando che risultino corrispondenti al numero dei votanti. Le schede bianche o non leggibili, e così pure gli astenuti, sono considerati voti nulli.
5. Nelle votazioni per alzata di mano è obbligatoria la controprova. Fra prova e controprova non si concede la parola, salvo che per richiamo al regolamento.
6. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per i casi in cui la legge richieda una maggioranza diversa. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni segrete, la parità dei voti comporta il rigetto della proposta.
7. Nel caso di irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
8. Dei Consiglieri che dichiarano di astenersi viene data indicazione nominativa nel verbale.
9. Al fine di non alterare l'imparzialità della deliberazione, è precluso a qualsiasi Consigliere partecipare e prendere parte alla discussione ed al voto su questioni che lo riguardino direttamente o che riguardino suoi parenti e affini entro il quarto grado e comunque in tutti i casi di incompatibilità di cui all'articolo 51 del C.P.C.; in tal caso ciascun Consigliere ha l'obbligo di dichiarare tale situazione di incompatibilità e di allontanarsi per tutta la durata della discussione e del voto.
10. Ogni consigliere ha diritto di fare sintetiche dichiarazioni di voto che devono essere messe a verbale. Qualora un Consigliere voglia che il suo intervento sia riportato integralmente nel verbale dovrà farne esplicita richiesta motivata nel corso della seduta.
11. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza del Segretario, ne accerta e ne proclama l'esito.

Articolo 8

Verbalizzazione

1. Di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del Segretario che, al bisogno, può essere coadiuvato da altri funzionari dell'Ente.
2. Nel verbale dovranno essere indicati:
 - a) Il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno con le eventuali modifiche;
 - b) Il nominativo di chi presiede e di chi esercita le funzioni di Segretario;
 - c) I presenti e gli assenti;
 - d) Gli eventuali orari di entrata o di uscita dei singoli Consiglieri, successivi all'inizio della seduta;
 - e) L'accertata sussistenza del numero legale;
 - f) Il resoconto sommario della discussione svoltasi sugli argomenti trattati, con menzione delle dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei Consiglieri abbia motivato il proprio voto nonché delle dichiarazioni del Direttore;

g) I risultati delle votazioni sui singoli argomenti.

3. Per ogni singola deliberazione assunta, il verbale deve fare esplicita menzione dei voti favorevoli e dei voti contrari espressi dai singoli componenti e delle astensioni.
4. Il Presidente invita i consiglieri a comunicare le osservazioni in merito al verbale. Se non vi sono osservazioni, lo dichiara approvato senza votazione.
5. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario, e viene approvato di norma all'inizio della seduta successiva.
6. L'approvazione del verbale certifica la veridicità e la corrispondenza degli atti e fatti avvenuti nel corso della seduta alla quale si riferisce e pertanto si intende sottoposto all'approvazione dei soli componenti del Consiglio presenti a quella seduta, i quali possono chiedere l'inserimento a verbale di correzioni, precisazioni, rettifiche, dichiarazioni ed aggiunte, con esclusione di ogni riesame di merito sulle proposte già deliberate.

Articolo 9 Partecipazione

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Il Consiglio, con atto motivato, può rendere pubblica la seduta o singole parti di questa.
2. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta del Direttore, può invitare alle sedute del Consiglio chiunque ritenga utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. Di tali interventi viene resa menzione nel verbale della seduta. In tale ipotesi il Presidente, prima di porre in votazione i vari argomenti, dispone che i soggetti invitati lascino la seduta.

Articolo 10 Acquisizione di osservazioni e proposte

1. Il Consiglio di Amministrazione può disporre di acquisire osservazioni e proposte da Istituzioni universitarie, Enti locali, Associazioni, studenti singoli e associati in occasione di atti a valenza generale e regolamentare.
2. Nelle ipotesi previste dal comma precedente, la proposta esaminata ed adottata dal Consiglio di Amministrazione è pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente per un periodo temporale non superiore a quindici giorni, in modo da favorire occasioni di partecipazione e di consultazione.
3. I contributi, le osservazioni e le proposte sono valutate dal Consiglio, all'atto della decisione.

Articolo 11 Riservatezza, pubblicità e accesso agli atti

1. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di riservatezza sull'andamento dei lavori, nonché sulle discussioni relative ed è inoltre tenuto ad osservare il segreto su tutti i documenti di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio mandato o della propria partecipazione alla seduta.
2. Le deliberazioni sono di norma immediatamente esecutive; a tale fine il testo della delibera deve essere dichiarato, letto e approvato, seduta stante dal Consiglio.
3. L'Ente garantisce la pubblicità delle deliberazioni, nonché l'accesso agli atti, nel rispetto dei limiti previsti in materia di privacy dalla normativa vigente.
4. Le richieste di accesso vanno rivolte per iscritto, oppure verbalmente durante la seduta del

Consiglio di Amministrazione e/o di Commissione, al Direttore o, per sua assenza/impedimento, al Dirigente competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.

5. Il termine obbligatorio di conclusione del procedimento di accesso ai documenti è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione tramite deliberazione del Consiglio.
2. L'approvazione e/o la modifica del presente Regolamento è di competenza del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore ha la facoltà di proporre modifiche o integrazioni al testo.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme in vigore in quanto applicabili e in particolare a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 8 del 1998.